



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

**REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA
DEL DIVIETO DI FUMO**

Codice:

Rev.: 1

Data: 01/02/2025

Pagina 1 di 7

**REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA
DEL DIVIETO DI FUMO**

Rev. 0	Descrizione modifica	Firma e data
Preparato da (data e firma) 01/02/2025 RSPP: Arch. Rina Scicchitano	Verificato da (data e firma) 01/02/2025 RSPP: Arch. Rina Scicchitano	Approvato da (data e firma) __/__/____ Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Socio Sanitario Direttore Amministrativo



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

**REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA
DEL DIVIETO DI FUMO**

Codice:

Rev.: 1

Data: 01/02/2025

Pagina 2 di 7

Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Ambito applicazione del divieto di fumo	3
Art. 3 - Segnaletica di avvertimento e di divieto	3
Art 4 - Soggetti a cui spetta la vigilanza	4
Art 5 - Compiti degli addetti alla vigilanza.....	4
Art 6 - Sanzioni	5
Art 7 - Compiti dell'Ufficio Affari Generali e Legali e del Servizio di Prevenzione e Protezione	5
Art 8 – Formazione e Informazione	6
Art 9 - Risultati attesi e Indicatori	6
Art 10 - Disposizioni finali	6
Riferimenti normativi	6
Allegati al regolamento:	7

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p>	<p>REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO</p>	<p>Codice:</p> <hr/> <p>Rev.: 1 Data: 01/02/2025 Pagina 3 di 7</p>
---	---	--

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina il divieto di fumo, compreso quello delle sigarette elettroniche all'interno delle strutture dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (d'ora in poi ASST G. Pini-CTO), nelle pertinenze esterne, sui mezzi di trasporto aziendali, in ottemperanza alle specifiche disposizioni normative vigenti in materia, da ultimo aggiornate dal D. Lgs. n.6 del 12.01.2016 recante: "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE".

Lo scopo del presente regolamento è la tutela della salute dei lavoratori, dipendenti e non, degli utenti, dei visitatori e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, frequentano i locali/spazi dell'ASST G. Pini-CTO, dai rischi collegati al fumo attivo e passivo.

Art. 2 - Ambito applicazione del divieto di fumo

Per i motivi di cui sopra il divieto di fumo è esteso:

- alla totalità degli ambienti, siano essi di proprietà dell'ASST o comunque dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo, ove vengono rese prestazioni di carattere sanitario e/o sociale, siano esse di ricovero, cura, visite ambulatoriali, prestazioni diagnostiche;
- agli sportelli o uffici dove si svolge attività a diretto contatto con l'utente, anche se trattasi di attività di carattere non sanitario, ingressi, sale riunioni, atri, servizi igienico-sanitari, biblioteche, ascensori, scale, disimpegni, archivi, autoveicoli dell'Azienda per trasporto collettivo di personale;
- alle aree esterne, ai giardini che non sono identificate come aree per fumatori e nelle quali non sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone.

Il divieto di fumo non si applica

- nelle aree esterne, dedicate ai fumatori identificate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, nelle quali è possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone.

PIAZZA CARDINAL FERRARI 1	VIA ISOCRATE 19	VIA BIGNAMI 1
AREA 1	AREA 1	AREA 1
AREA 2		AREA 2
AREA 3		AREA 3
AREA 4		AREA 4
AREA 5		AREA 5

Art. 3 - Segnaletica di avvertimento e di divieto

Allo scopo di informare gli utenti e i lavoratori che hanno accesso all'ASST sui contenuti del presente regolamento, vengono collocati presso gli accessi ai presidi ospedalieri e nelle aree esterne e all'interno delle strutture ospedaliere, i cartelli indicanti il divieto di fumo e di abbandono di mozziconi a terra. Ulteriori cartelli riportano anche la localizzazione delle aree esterne riservate ai fumatori e il percorso di accesso.

Le aree esterne riservate ai fumatori sono identificate da apposita segnaletica. L'ASST per il controllo del divieto di fumo si avvale di una squadra di addetti alla vigilanza provvisti di apposita nomina.

La segnaletica di avvertimento e di divieto è posta:

- in prossimità degli accessi esterni all'area aziendale e nelle aree destinate ai fumatori;

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p>	<p>REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO</p>	<p>Codice:</p> <hr/> <p>Rev.: 1 Data: 01/02/2025 Pagina 4 di 7</p>
--	---	--

- all'ingresso dei singoli reparti;
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori in corrispondenza degli accessi ai reparti;
- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato;

e contiene le seguenti informazioni:

- sulle prescrizioni di legge con indicazione della legislazione di riferimento;
- sulle sanzioni previste per i trasgressori;
- dei nominativi dei soggetti a cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni previste al successivo art.4.

La segnaletica di avvertimento e divieto è mantenuta in perfetto stato di efficienza, eventuali manomissioni sono tempestivamente segnalate dai soggetti a cui spetta la vigilanza al SPP aziendale che provvede al ripristino.

Art 4 - Soggetti a cui spetta la vigilanza

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è in capo agli Incaricati che per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla normativa in materia di divieto di fumo sono muniti di apposita nomina e verbale di contravvenzione, gli addetti hanno funzioni di "Incaricato dell'applicazione legge n. 584 del 1975".

Gli addetti, in caso di inosservanza, dispongono la contravvenzione come specificato all'art.5, tramite verbale di accertamento dell'infrazione.

Art 5 - Compiti degli addetti alla vigilanza

Gli Incaricati addetti alla vigilanza all'interno delle Unità operative e degli spazi comuni afferenti agli edifici destinati ad attività tecnico amministrative, economiche e di laboratorio hanno il compito di:

- verificare che la segnaletica di avvertimento e divieto sia esposta nei punti sopra elencati, sia visibile e comprensibile, non manomessa e danneggiata;
- vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e richiamare i trasgressori;
- accertare eventuali violazioni contestando immediatamente la violazione ai trasgressori.

Nel caso l'addetto alla vigilanza accerti l'inosservanza del divieto di fumo ove sia palese il richiamo al divieto stesso, provvede a compilare il verbale dell'accertamento della violazione (all. 7) che dovrà essere redatto in triplice copia. Le modalità previste sono:

a. caso di immediata contestazione con sottoscrizione del verbale: l'incaricato accertatore redige, in triplice copia, il verbale di contestazione e consegna al contravventore quella di sua spettanza, debitamente sottoscritta da entrambi, al cui interno è descritta la procedura di pagamento della sanzione o di eventuale contestazione.


b. in caso di rifiuto del trasgressore, se acquisite le generalità, di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia: l'incaricato accertatore dovrà darne atto in calce e inviare successivamente (entro 90 giorni) all'ATS la notifica del verbale medesimo.

c. in caso di rifiuto del trasgressore a fornire le generalità: l'incaricato chiede l'intervento della Pubblica Sicurezza che procederà per quanto di competenza. In ogni caso l'incaricato redigerà il verbale anche senza le generalità del trasgressore.

Copia del verbale sarà consegnata al trasgressore (la prima), le rimanenti verranno registrate e inoltrate agli Uffici ATS e al SPP aziendale come di seguito specificato.

Resta salva la possibilità che compiti di vigilanza sul divieto di fumo siano svolti dai soggetti abilitati *ex lege*:

- Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
- Agenti della Polizia Locale;

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p>	<p>REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO</p>	<p>Codice:</p> <hr/> <p>Rev.: 1 Data: 01/02/2025 Pagina 5 di 7</p>
---	---	--

- personale addetto alla vigilanza (ATS).

Il personale addetto alla vigilanza non potrà mai ricevere direttamente il pagamento della sanzione dal trasgressore.

Art 6 - Sanzioni

I trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono soggetti alle sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) ad euro 275,00 (duecentosettantacinque/00).

La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

I Responsabili della vigilanza individuati all'art.4, nel caso non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, sono soggetti al pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i., il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 gg dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione a ciò la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55,00 euro.

Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, l'obblazione consiste nel pagamento di 110,00 euro. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di 440,00 euro.

Le modalità di pagamento, riportate sul verbale di contestazione, prevedono l'effettuazione tramite il Sistema PagoPA, a favore dell'ATS Città Metropolitana - Servizio Tesoreria Corso Italia 52 – Milano, indicando come causale del versamento: "Sanzione Amministrativa Illeciti in materia di fumo".

Considerata l'eventuale previsione di futuri aumenti degli importi delle sanzioni, in ogni caso, ai trasgressori sarà applicata la misura sanzionatoria vigente al momento della contestazione.

Art 7 - Compiti dell'Ufficio Affari Generali e Legali e del Servizio di Prevenzione e Protezione

Le attività amministrative a supporto dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno svolte dall'Ufficio Affari Generali e Legali, che in particolare espletterà i seguenti compiti:

- a) invierà tempestivamente seconda copia del verbale di accertamento infrazione all'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- b) invierà terza copia al SPP aziendale per le attività di monitoraggio conseguenti.

Le attività di monitoraggio del rispetto del presente regolamento verranno effettuate dal SPP mediante le opportune verifiche sulla funzionalità ed efficacia del regolamento, sulle violazioni riscontrate, sulle necessità logistiche connesse alla gestione del divieto di fumo.

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p>	<p>REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO</p>	<p>Codice:</p> <hr/> <p>Rev.: 1 Data: 01/02/2025 Pagina 6 di 7</p>
---	---	--

Art 8 – Formazione e Informazione

L'Azienda, promuoverà iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente sui pericoli connessi al fumo.

L'ASST Gaetano Pini-CTO, sotto la guida di ATS Città Metropolitana di Milano, **aderisce al programma “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia”**.

Nella sezione Intranet aziendale, sono stati messi a disposizione strumenti di informazione, con l'obiettivo di:

- diffondere consapevolezza rispetto agli effetti del fumo sulla propria salute;
- diffondere conoscenze sui danni legati al fumo;
- motivare i fumatori a smettere;
- sviluppare una maggiore cultura della salute.

Art 9 - Risultati attesi e Indicatori

RISULTATI ATTESI	INDICATORI
<p>Piena attuazione del Regolamento recante la disciplina del divieto di fumo.</p>	<p>Assenza di segni di presenza di fumatori nei luoghi in cui vige il divieto di fumo (mozziconi a terra, posacenere di fortuna, odore di fumo).</p> <p>Indicatore verificato attraverso i controlli a campione effettuati dal SPP.</p>
<p>Ottemperanza al contenuto del presente Regolamento</p>	<p>Confronto dei dati, rilevati dai Verbali di accertamento e di infrazione, alla fine di ogni anno.</p>

I risultati attesi e i relativi indicatori vengono discussi annualmente nell'ambito della Riunione Periodica ex art. 35 del D.lgs 81/08.



Art 10 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della deliberazione di approvazione e viene pubblicato sul sito intranet dell'ASST medesima, Sezione “Amministrazione trasparente”.

Le eventuali modifiche normative intervenute prevalgono automaticamente sul presente regolamento, ove imperative.

Riferimenti normativi

- L. 11.11.1975, n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- L. 24.11.1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale;
- Dir. P.C.M. 14.12.1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di pubblici servizi;
- Circ. 28.3.2001, n. 4 del Ministero della Sanità – Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo;

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p>	<p>REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO</p>	<p>Codice:</p> <hr/> <p>Rev.: 1 Data: 01/02/2025 Pagina 7 di 7</p>
---	---	--

- L. 16.1.2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (art. 51 – tutela della salute dei non fumatori);
- Acc. 24.7.2003 – Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2, della L. 16.1.2003, n. 3 – Intesa ai sensi dell'art. 8 della L. 5.6.2003, n. 131;
- D.P.C.M. 23.12.2003 – Attuazione dell'art. 51, comma 3, della L. 16.1.2003, n. 3 come modificato dall'art. 7 della L. 21.10.2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- Acc. 16.12.2004 – Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. 16.1.2003, n. 3;
- Circ. 17.12.2004 del Ministero della Salute – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti l'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16.1.2003, n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori;
- D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 12.1.2016, n. 6 – Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle Delibera: 2355/2020 -2 Proposta: 2544/2020 deliberazione n. 2355 del 23/12/2020 pagina 2 di 16- disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE;
- Circ. 4.2.2016 del Ministero della Salute – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 12.1.2016, n. 6 recante "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE". In particolare, disposizioni in materia di tutela della salute dei minori attraverso il consumo di tabacco.

Allegati al regolamento:

1. MODELLO CARTELLO DIVIETO DI FUMO
2. NOMINA DELL'ACCERTATORE DEL DIVIETO SQUADRA ANTINCENDIO
3. PLANIMETRIA AREE FUMO SEDE CTO
4. PLANIMETRIA AREE FUMO SEDE PINI
5. PLANIMETRIA AREE FUMO SEDE FFO
6. ELENCO DEGLI INCARICATI VIGILANZA DIVIETO FUMO
7. VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO